



COMUNE DI TRANA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA

N. 185 DEL 13/10/2022

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. DELEGA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IN QUALITA' DI STAZIONE UNICA APPALTANTE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con contratto rep. n. 1494 del 25/09/2019, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, tramite Mepa, è stato affidato, alla società Cavourese S.p.A., il servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche per il periodo di anni 3;
- che il relativo Capitolato Speciale di Appalto all'art. 3 prevedeva che *“Il contratto avrà la durata di tre anni consecutivi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio, fatta salva la possibilità di proroga tecnica per un ulteriore periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per consentire l'individuazione di un nuovo contraente; e dovrà garantire il servizio di trasporto per gli alunni e le uscite didattiche.”*;
- che ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”*;

Vista la legge n. 59/97 secondo cui il servizio scolastico risulta connotato come l'insieme delle funzioni e dei compiti finalizzati a consentire la concreta e regolare erogazione del servizio di istruzione;

Vista la legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 *“Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”* articoli 2, 4 comma 1 lett. a) e 31 comma 1 lett. c punto 1) che attribuisce ai comuni la funzione di svolgere tutte le azioni necessarie per attuare gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in quanto attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio;

Ravvisata la necessità di dover procedere ad avviare una nuova procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, in considerazione del fatto che il contratto in corso (rep. 1494/2019) è ormai giunto in scadenza, fatta salva la sopra citata proroga tecnica;

Dato atto che in data 07/06/2022, il Comune di Trana ha siglato un accordo di collaborazione (rep. 102/2022), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza;

Rilevato che tra le attività individuate all'art. 2 dell'accordo citato, vi è anche lo svolgimento di *“gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante”*;

Ritenuto opportuno, per l'espletamento della gara in oggetto, delegare la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante, la quale provvederà con proprio atto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fase di gara in conformità a quanto stabilito dall'art. 31, c. 14, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Vista in proposito la comunicazione prot. n. 4197 del 20/06/2022 con la quale è stato richiesto alla Città Metropolitana di Torino l'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, ai sensi del punto 3C del suddetto accordo di collaborazione;

Vista altresì la comunicazione prot. al n. 5300 in data 28/07/2022 con la quale la Città Metropolitana di Torino ha confermato la disponibilità all'avvio della gara su delega del servizio di trasporto scolastico della scuola primaria e secondario di primo grado per il periodo di anni tre ed eventuale ripetizione;

Considerato che:

- l'importo a base d'asta del servizio triennale di cui trattasi è pari ad **euro 228.375,00**;
- il Capitolato Speciale d'Appalto prevede la facoltà per il Comune di Trana di ricorrere, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l'affidamento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per una durata di ulteriori tre anni;

- il valore globale stimato dell'appalto, che viene determinato tenuto conto dell'eventuale ripetizione di servizi analoghi di cui al punto precedente, è pari ad **euro 456.750,00**;

Rilevato che il servizio di che trattasi è stato previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, annualità 2022, con attribuzione del codice CUI S86001770014 2022 00001;

Dato atto che:

- ai sensi della L. 94/2012 e della L. 135/2012, le pubbliche amministrazioni sono tenute, nell'acquisto di beni e servizi, a fare ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono prestazioni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento.

Dato, altresì, **atto** che preventivamente all'avvio dell'esecuzione della prestazione, il responsabile competente verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Considerato che per le motivazioni sopra enunciate occorre procedere all'individuazione delle modalità di affidamento dell'appalto in oggetto;

Dato atto che:

- la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 verrà espletata sulla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino dalla società di committenza regionale S.C.R.;
- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base dei criteri individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
- in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all'individuazione, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 cc. 5,6,7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È fatta salva la facoltà di cui al c. 6 del medesimo articolo.

Dato atto che in attuazione dell'art. 4.3 dell'accordo di collaborazione tra codesto ente e la Città Metropolitana di Torino, occorre provvedere ad impegnare a favore della Stazione Unica Appaltante:

- una percentuale, pari allo **0,25**, per un importo di **euro 1.141,87**, dell'incentivo previsto dal combinato disposto del comma 2 e 5 dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante;
- l'importo di **euro 225,00** a titolo di rimborso del contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 830 del 21/12/2021;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 14/04/2022, con cui è stato approvato il DUP 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 14/04/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 19/05/2022, on cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Atteso che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267;

Visto in proposito il Decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 12/07/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visti:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 76/2020, convertito in legge 120/2020;
- il D.Lgs. 77/2021, convertito in legge 108/2021;
- l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e s.m.i
- l'art. 1, commi 7 e 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- l'art. 151 comma 4, l'art. 183 e l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/00, si attesta la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 151 comma 4 T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **di procedere**, per i motivi espressi in narrativa, che qui vengono interamente richiamati e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, all'approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al "SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO";

2. **di delegare** la Città Metropolitana di Torino, in attuazione dell'art. 2 dell'accordo di collaborazione siglato in data 07/06/2022 (rep. 102/2022), allo svolgimento della procedura di gara, in qualità di Stazione Unica Appaltante, avente ad oggetto il servizio di cui al punto precedente;

3. **di dare atto** che la Città Metropolitana di Torino provvederà con proprio atto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fase di gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 31 c. 14 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

4. **di dare atto** che:

- la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 verrà espletata sulla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino dalla società di committenza regionale S.C.R.;
- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base dei criteri individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
- in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all'individuazione, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 cc. 5,6,7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È fatta salva la facoltà di cui al c. 6 del medesimo articolo;

5. **di dare atto** che, ai sensi del punto 3C dell'art. 3 dell'accordo di collaborazione più volte citato, la Città Metropolitana di Torino cura l'acquisizione del CIG, il quale verrà indicato sugli atti di gara;

6. **di impegnare** le seguenti somme a favore della Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Torino:
- € 1.141,87 pari allo 0,25%, dell'incentivo previsto dal combinato disposto del comma 2 e 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le fasi di gara di competenza della Stazione Unica Appaltante;
- € 225,00 a titolo di rimborso del contributo Anac dovuto dalla Stazione Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 830 del 21/12/2021, con imputazione al capitolo 140.10.1 missione 01, programma 02, titolo 1 macroaggregato 103, del Bilancio unico 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

7. **di dare atto** che, in corso di vigenza del presente provvedimento, in caso di attivazione di convenzioni Consip S.p.A. per servizi corrispondenti a quelli oggetto di affidamento, i cui parametri di prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui gli affidatari non acconsentano ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i., opera il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i.;

8. **di impegnarsi** a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012, i dati previsti dall'art. 3 della delibera AVCP n. 26 del 22/05/2013 relativi alla presente procedura.

9. **di disporre**, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e, se del caso, di ottemperare alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui agli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.

Il Responsabile dell'Area
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lorella MARGARA